



KPMG S.p.A.  
Revisione e organizzazione contabile  
Via Cefalonia, 70  
25124 BRESCIA BS  
Telefono +39 030 2425720  
Email [it-fmauditaly@kpmg.it](mailto:it-fmauditaly@kpmg.it)  
PEC [kpmgspa@pec.kpmg.it](mailto:kpmgspa@pec.kpmg.it)

## **Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato**

*Agli Azionisti della  
Bialetti Industrie S.p.A.*

### **Introduzione**

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio consolidato semestrale abbreviato, costituito dallo stato patrimoniale consolidato, dal conto economico consolidato, dal conto economico complessivo consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato e dalle relative note esplicative, del Gruppo Bialetti Industrie al 30 giugno 2020. Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

### **Portata della revisione contabile limitata**

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

### **Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione**

Il bilancio consolidato abbreviato predisposto dagli Amministratori per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 evidenzia una perdita di periodo di €9,3 milioni ed un patrimonio netto di Gruppo negativo di €27,1 milioni.

Gli Amministratori evidenziano nella nota esplicativa 2.2 “Valutazione sulla continuità aziendale del Gruppo”:

- che successivamente alla sottoscrizione da parte di Bialetti Industrie S.p.A. (nel seguito anche la “Capogruppo” o la “Società”) in data 27 febbraio 2019 dell’accordo di ristrutturazione del debito, oggetto di omologazione da parte del Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 182-bis, 1 comma, della Legge Fallimentare (nel seguito anche l’“Accordo di ristrutturazione 2019”), che si era prevalentemente sostanziato nell’emissione e sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile di durata quinquennale per €35,8 milioni e nel consolidamento e riscadenziamento dell’indebitamento bancario in essere pari a €64,1 milioni, l’avvento della pandemia mondiale da Covid-19, nel primo trimestre del 2020, e l’entrata in vigore delle misure di *lockdown* disposte dal Governo per contenerne gli effetti hanno avuto ripercussioni negative, dirette ed indirette, sull’attività economica dell’esercizio 2020, arrestando il *trend* positivo dell’esercizio precedente e generando una situazione di tensione finanziaria, di perdite e conseguente riduzione del patrimonio netto della Capogruppo;
- di aver conseguentemente avviato una nuova fase negoziale con le rispettive controparti contrattuali al fine di procedere alla revisione dell’Accordo di ristrutturazione 2019 (nel seguito anche il “Nuovo accordo di ristrutturazione”);
- di aver approvato in data 16 luglio 2021 il piano industriale, economico e finanziario 2020 - 2024 (nel seguito anche il “Nuovo piano”), funzionale alla sottoscrizione ed omologa del Nuovo accordo di ristrutturazione dell’indebitamento della Capogruppo ai sensi dell’art.182-bis della Legge Fallimentare, le cui linee guida principali sono descritte dagli Amministratori alla nota esplicativa 2.2;
- di aver sottoscritto in data 19 luglio 2021 il Nuovo accordo di ristrutturazione del debito, che è stato oggetto di richiesta di omologazione tramite ricorso presentato in data 22 luglio 2021 al Tribunale di Brescia ai sensi dell’art. 182-bis, 1 comma, della Legge Fallimentare, i cui elementi essenziali sono:
  - l’iniezione di nuove risorse finanziarie nella Capogruppo mediante l’emissione da parte della stessa di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo di €10 milioni, che sarà sottoscritto dal nuovo investitore Illimity Bank S.p.A., avente le stesse caratteristiche del prestito obbligazionario sottoscritto nel 2019 da Sculptor Ristretto Investments S.a.r.l. (nel seguito anche “Ristretto”) nell’ambito dell’Accordo di ristrutturazione 2019;
  - il rafforzamento patrimoniale della Capogruppo da attuarsi mediante:
    - la cessione pro-soluto da parte di alcuni istituti bancari e di Moka Bean S.r.l. ad Illimity Bank S.p.A. di crediti vantati nei confronti della Capogruppo a seguito dell’Accordo di ristrutturazione 2019, il cui valore nominale ammonta a complessivi €36,1 milioni, ad un prezzo complessivo pari a €10,8 milioni;
    - lo stralcio da parte di Illimity Bank S.p.A. di una parte dei crediti acquisiti dagli istituti bancari e da Moka Bean S.r.l., pari a €12,6 milioni, e la conversione di una parte, pari a €4,9 milioni, in strumenti finanziari partecipativi;



- lo stralcio da parte di Asset Management Company S.p.A. (AMCO) di una parte dei crediti dalla stessa vantati nei confronti della Capogruppo a seguito dell'Accordo di ristrutturazione 2019, pari a €7,3 milioni, e la conversione di una parte, pari a €2,9 milioni, in strumenti finanziari partecipativi;
- una procedura obbligatoria volta a realizzare la dismissione dell'intera azienda ovvero delle partecipazioni detenute da Bialetti Holding S.r.l. e Ristretto (nel seguito anche "Procedura di *exit*") in Bialetti Industrie S.p.A., dismissione per la quale risulta propedeutico il ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale economico e finanziario della Capogruppo e del Gruppo, cui sono finalizzate le iniziative di ristrutturazione contenute nel Nuovo piano.

Tutto ciò premesso, gli Amministratori evidenziano, nella nota esplicativa 2.2 "Valutazione sulla continuità aziendale del Gruppo", la presenza di rilevanti incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale, connesse:

- alla capacità della Capogruppo e del Gruppo di realizzare le previsioni economiche-finanziarie contenute nel Nuovo piano;
- all'ottenimento da parte del Tribunale di Brescia del decreto di omologazione del Nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-bis LF;
- al completamento delle varie fasi del Nuovo accordo di ristrutturazione;
- al rispetto dei *covenant* finanziari previsti dal Nuovo accordo di ristrutturazione a partire dal 31 dicembre 2021;
- al perfezionamento della Procedura di *exit*, che consenta il rimborso, nei termini e condizioni previsti dagli accordi, dell'indebitamento finanziario esistente ovvero il rifinanziamento dello stesso;
- al rispetto delle clausole previste dal Nuovo accordo di ristrutturazione, tra le quali le condizioni sospensive rappresentate dalla conferma che l'accordo sottoscritto in data 27 febbraio 2019 da Bialetti Holding S.r.l. nell'ambito di una procedura ex art. 67 della Legge Fallimentare con i propri creditori finanziari sia efficace e non vi siano eventi di default in essere e dal trasferimento, entro la data di esecuzione dell'accordo, della partecipazione azionaria detenuta da Bialetti Holding S.r.l. in Bialetti Industrie S.p.A. in un veicolo societario di nuova costituzione.

Gli Amministratori indicano di aver valutato le incertezze e le circostanze sopra descritte e, in conseguenza dell'atteso buon esito delle azioni messe in atto e pianificate, ritengono di avere la ragionevole aspettativa che il Gruppo possa continuare la sua operatività in un futuro prevedibile. Per questo motivo, gli Amministratori hanno utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2020.

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bialetti Industrie al 30 giugno 2020.



**Gruppo Bialetti Industrie**

Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale abbreviato  
30 giugno 2020

## **Dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione**

A causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nel precedente paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere una conclusione", non siamo in grado di esprimere una conclusione sulla conformità del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Bialetti Industrie al 30 giugno 2020 al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

Brescia, 7 settembre 2021

KPMG S.p.A.

Paolo Andreasi  
Socio